

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Rappresentatività sindacale

Una nuova dimensione

Finalmente ci siamo: il dubbio è stato dissipato, la confusione, il pressapochismo e l'alchimia politica sono stati sconfitti, infatti il Presidente della Repubblica ha dovuto prendere atto della impossibilità che si potesse costituire una maggioranza parlamentare e

Agostino Scaramuzzino

conseguentemente ha dovuto sciogliere le Camere e fissare la data delle elezioni.

Torna così in maniera forte la politica — nell'accezione più vera — a rioccupare il posto centrale della vita sociale del nostro Paese; le ripercussioni di tale evento al di là della vittoria di uno dei due schieramenti si faranno sentire anche in campo sindacale, prima con il dibattito politico (i temi della campagna elettorale) e poi per effetto dell'azione continua e decisa che solo un Governo scelto dagli elettori può assicurare.

Uno dei primi atti del nuovo Parlamento dovrà essere quello di riscrivere le regole (in questi ultimi tempi da molti invocate) anche sulla rappresentatività sindacale alla luce dei risultati scaturiti dal referendum dell'11 giugno 1995. Per fortuna, il risultato di tale consultazione ha rimesso in discussione la logica politica del Ministro Urbani, che con una normativa illiberale (D.P.C.M. n. 770 del 27 ottobre 1994 e un decreto del Ministro della F.P. del 1 dicembre 1994) che ha ancora una volta confermato la rappresentatività sindacale ai soliti noti (CGIL - CISL - UIL). E che tale normativa, assieme alla direttiva sulle competenze e

istruzioni all'ARAN sia ispirata alla logica politica accennata, lo dimostra il fatto che per la prima volta il sindacato più rappresentativo del comparto scuola (lo SNALS) è stato estromesso formalmente non solo dal prosieguo degli incontri sulle code contrattuali ma anche dalle tematiche specifiche riguardanti la gestione del personale della scuola quali ad esempio le ordinanze sulla mobilità, sui trasferimenti o sui corsi di riconversione, solo perché si era permesso di non sottoscrivere l'accordo capestro dello scorso anno sul rinnovo del contratto scuola (che dovrà, soprattutto per motivi di merito, essere riscritto).

Niente di così grave si era mai verificato e le numerosissime interrogazioni parlamentari presentate a riguardo da tutti i gruppi politici, confermano la gravità dell'accaduto.

Non da oggi infatti trova attenzione, accoglienza e spazio questa logica di regime che punisce e discrimina il dissenso.

A tale proposito vogliamo citare un fatto che ci ha riguardato da vicino come organizzazione sindacale. Ai primi di aprile del 1995 avendo come F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) rifiutato — unico sindacato — la firma al piano nazionale d'aggiornamento ci siamo visti dal Ministro della P.I., discriminare prima e misconoscere poi la legale rappresentatività della F.I.S. sol perché avevamo osato chiedere spiegazioni — che ancora stiamo aspettando — sui criteri di spesa relativi alla somma di sei miliardi e mezzo previsti dal piano riguardante l'editoria (scola-

stica?). Sembra addirittura che i direttori generali e i Capi servizi del Ministero della P.I. abbiano dovuto sottoscrivere in tutta fretta — su direttive del Ministro? — a fine dicembre 1995 con decorrenza gennaio 1995 (sic) abbonamenti a riviste per svariate centinaia di milioni.

Questi fatti che denunciavamo sono gravissimi non solo per il nostro modo di

PAG. 2 - Accesso documenti Ministero P.I.

PAG. 3 - Progettualità sindacale U.G.I.L.

PAG. 4 - Articolo prof. M. Freschi "Un altro muro fatto di paura" e mostra Zeit/Worte c/o Goethe Institut (Roma)

PAG. 5 - Tribuna: Polemica con il Ministro Lombardi

PAG. 6-7 - Disposizioni Ministeriali

vedere, ma anche per il convincimento di numerosi parlamentari che alla Camera e al Senato hanno presentato diverse interrogazioni. Ci conferma in questo giudizio, anche l'opinione di giornalisti specializzati nei problemi della scuola che scrivono sulla stampa quotidiana articoli che per i nostri lettori pubblichiamo in altra parte del giornale.

E che questo sia il clima politico istauratosi, che non

(continua in ottava pagina)

Provincia di Bolzano

Sperimentazioni di immersione linguistica

Le sperimentazioni di insegnamento in "immersione linguistica" a Bolzano sono nate dalla convinzione che l'apprendimento di una lingua straniera è molto più efficace se la lingua non resta puro oggetto di studio, ma viene realmente utilizzata per veicolare i contenuti di determinate discipline. Per esempio, geografia o la storia, trattate in tedesco, fanno sì che gli alunni, assieme ai contenuti disciplinari, si impossessino anche della lingua straniera utilizzata.

L'immersione linguistica è nata in Canada negli anni 60, sotto la spinta di un gruppo di genitori del Quebec, convinti che quello potesse essere l'unico modo perché i loro figli, anglofoni, imparassero il francese che, la scuola altrimenti non riusciva a far loro apprendere. In Canada si è elaborato un modello di "immersione totale" oggi applicato anche in Europa e precisamente in Catalogna, nella regione basca e in Finlandia, molto efficace: i bambini già all'età di quattro anni cominciano a svolgere tutte le attività di scuola materna nella lingua che non conoscono. Progressivamente, con il passare degli anni, la lingua materna viene introdotta nelle attività scolastiche fino ad arrivare alla fine della scuola dell'obbligo al 50 per cento delle attività in lingua materna e al restare 50 per cento in lingua non materna. Alla fine del percorso i ragazzi sono perfettamente bilingui.

Ma ci sono altri modelli di scuole ad immersione, che si differenziano a seconda dell'età dei ragazzi e a seconda della quantità di insegnamento in lingua veicolare.

In Alto Adige, si sta sperimentando un modello di immersione parziale - cioè articolato su poche discipline - e tardiva - cioè introdotto alle scuole medie. Altre sperimentazioni di immersione parziale riguardano le elementari, a partire dalla terza classe.

E' allo studio l'introduzione di attività in seconda lingua già a partire dalle scuole materne, con i bambini di tre anni, per circa due ore al giorno.

Il primo progetto di immersione linguistica approvato e partito tre anni fa e ha coinvolto due prime classi delle scuole medie "Archimede" di Bolzano. La sperimentazione è consistita nell'attribuire all'insegnante di tedesco anche l'insegnamento della geografia.

I risultati sono stati lusinghieri. Fin dai primi mesi si è riscontrato un mutato atteggiamento dei ragazzi nei confronti della lingua tedesca, parlata e considerata con interesse e simpatia.

Lo stesso risultato è ottenuto alle scuole elementari "Manzoni" di Bolzano, partite lo stesso anno con una sperimentazione che ha inserito l'insegnante di seconda lingua - tedesco - nel modulo didattico. In questo modo la maestra di tedesco è diventata una delle

insegnanti della classe e la lingua da lei usata è stata legittimata dai bambini come lingua di determinate attività. I risultati sono stati misurati e confrontati anche con classi di confronto e sono stati superiori alle aspettative sia sul piano disciplinare che sul piano dell'apprendimento linguistico. La didattica ad immersione si è rivelata quindi non tanto il sacrificio di contenuti in favore dell'apprendimento di una lingua straniera, ma l'esaltazione dei contenuti proprio perché veicolati in un'altra lingua.

La sperimentazione più grossa in lingua veicolare è comunque quella delle scuole private "Marcelline", che prevedono una sorta di insegnamento "paritetico" a partire dalla prima elementare. 12 ore svolte dall'insegnante di lingua tedesca, dodici da quella di lingua italiana, con l'aggiunta di qualche attività condotta per qualche ora in inglese. Alle scuole medie, l'Istituto Marcelline svolge sia la storia che la geografia in immersione.

Mentre le scuole si stanno tutte in qualche modo attrezzando a progettare attività in seconda lingua, gli ostacoli e i veti vengono dalla società politica: l'amministrazione provinciale che in Alto Adige ha competenze proprie in materia di approvazione dei progetti sperimentali, osteggia apertamente le sperimentazioni, rifacendosi alla dizione letterale dello Statuto di autonomia dell'Alto Adige, che prevede scuole ed insegnanti della stessa madrelingua dei ragazzi. L'amministrazione provinciale teme che l'insegnamento in lingua veicolare nelle scuole italiane metta in forse la compattezza delle scuole in lingua tedesca. In realtà l'atteggiamento dell'Amministrazione è di sostanziale diffidenza verso tutte le iniziative volte a costruire una società plurilingue, basata sulla convivenza e sul reciproco rispetto di persone di lingua e cultura diversa. Gli ostacoli infatti non sono solo rivolti alle sperimentazioni di "immersione linguistica", ma anche alle iniziative di gemellaggio tra scuole di lingua diversa, agli scambi e agli incontri tra alunni italiani e tedeschi a scuola e fuori scuola.

A sostegno di una didattica diversa della seconda lingua si stanno muovendo compatti anche i genitori, che come nel caso del Canada negli anni '60, sono determinati ad ottenere un miglioramento dell'apprendimento della lingua tedesca nei loro figli.

Tutte le sperimentazioni finora approvate li hanno visti in prima linea nel sostenerle ed appoggiare. Probabilmente saranno proprio i genitori ad avere un peso determinante per il futuro di queste sperimentazioni.

Enrico Hell
(Istituto Europeo per l'insegnamento in immersione)

Trasparenza

Pubblichiamo il decreto del Ministro della P.I. che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreto 10 gennaio 1996, n. 60.
Regolamento recante norme per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Omissis)

adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero della pubblica istruzione e degli organi periferici dipendenti ivi comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 190 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti informativi sul personale dipendente;
- documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione autolimitativa, dall'amministrazione per le procedure stesse;
- documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;
- documenti relativi alla salute delle persone;
- documenti rappresentativi di intervenuti dell'autorità giudiziaria o della procura generale e delle procure regionali presso la Corte dei conti, relativi a soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità penale, civile o amministrativa;
- relazioni alla procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti nei confronti dei soggetti sindacati, nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alla autorità giudiziaria.

Art. 3.

Differimento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi.

2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono

preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

13. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, le offerte sono accessibili ai partecipanti, dopo la conclusione del procedimento, salvo brevetti e casi analoghi protetti.

Art. 4.

Pubblicazione aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: Lombardi

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 24;

"Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 490, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

- la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- la politica monetaria e valutaria;
- l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione, dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente: "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far coloro al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità, indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

- quando al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, della loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico alla presentazione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nonché l'attività di polizia giudiziaria ed i condurre delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 34 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo potere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

"Art. 27. — 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri. Esso è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata, ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo".

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 2 e 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

Corsi di sostegno

La scuola come parcheggio

A proposito di corsi di recupero. Insipienza amministrativa ed alchimie politiche sempre più lontane dalla concretezza dei problemi quotidiani stanno gettando la scuola secondaria superiore nella confusione più rovinosa. Si attendeva da decenni una riforma organica: si compie una riforma strisciante, disorganica e casuale, ma pervicacemente tesa al massacro di quanto rimaneva di coerente e sistematico in una struttura educativa da anni abbandonata all'improvvisazione e alla gestione dell'esistente. Un pezzo particolarissimo di questa riforma è sicuramente l'introduzione degli "interventi didattici ed educativi integrativi" che, nelle velleitarie intenzioni del ministro D'Onofrio avrebbero potuto (?) e dovuto (!) sostituire gli esami di riparazione e "recuperare" gli studenti insufficienti in una o più discipline.

Molti docenti hanno accennato a controproposte dettate dal buon senso. No ai corsi pomeridiani, già sperimentali come: a) impossibili per ragioni logistiche in molte scuole della provincia; b) inutilmente defaticanti o del tutto insopportabili per studenti che già si rivelano stressati dal normale carico d'impiego; c) del tutto insufficienti al fabbisogno per mancanza di fondi. No anche all'interruzione delle didattiche curricolare antimeridiana, per evitare: a) la formazione di "classi" artificialmente omogenee in negativo, incapaci — per ragioni da tempo ben note ai docenti — di reagire efficacemente ad una didattica di tipo "intensivo" come quella cui si vorrebbe sottoporli; b) lo smembramento dell'unità della classe di appartenenza-organica sede di riferimento per una seria e coerente programmazione del recupero. Si suggeriva di individuare tempi comuni (all'intera popolazione scolastica) da dedicare espressamente nei modi e nei ritmi propri di ogni disciplina ad un "recupero" articolato di tecniche, nozioni, metodo di lavoro. Ma una simile progettualità, nonostante il favore incontrato fra studenti e famiglie, non trova consensi presso il ministero in barba ad ogni plauso ritualmente rivolto ad incoraggiare iniziative di "autonomia".

Intanto per il secondo anno consecutivo, viene di fatto tolto ogni senso ad una qualunque valutazione del profitto, positiva o negativa che sia, dato che le eventuali valutazioni negative (tranne nei casi gravissimi) sono lasciate senza alcun effetto o proposta di correttivo credibile. E questo in una condizione di degrado sociale (per cui proprio alla scuola spesso si fa appello), nella prospettiva di una frattura sempre più profonda fra scuola e mondo del lavoro e nella diffusa consapevolezza che, al posto dello studio, della ricerca di un preciso radicamento dei valori nelle scelte operative, al posto insomma di un serio impegno intellettuale, si afferma una sorta di "socializzazione consolatoria", con funzione di parcheggio emotivo alle legittime attese delle nuove generazioni.

Rosaria De Felice

(Dal "Manifesto" del 26-1-96)

Progettualità confederale

Nei giorni 16 e 17 marzo si svolgerà a Roma una convention dell'U.G.I.L. (Unione Generale Italiana del Lavoro) la nuova organizzazione sindacale sorta con lo scopo di unificare la miriade di sindacati autonomi (Confederazioni comprese) che in questi ultimi anni si sono opposti alla politica di CGIL-CISL UIL. Anche la F.I.S. parteciperà a tale incontro per dare il proprio fattivo contributo all'ipotesi di aggregazione delle varie realtà sindacali nel comparto scuola.

Per esigenze di spazio siamo costretti a pubblicare solo le parti che riteniamo più interessanti del documento programmatico (aperto al contributo di tutti) che presiede alla nuova progettualità Confederale U.G.I.L.

6. Il sindacato: rappresentanza e rappresentatività

E' indiscutibile che tra i soggetti interessati alla trasformazione del "sociale", dello Stato e della sua amministrazione vi sia il sindacato. Esso, infatti, rappresenta in quanto associazione, il riconoscimento di un diritto universale, inalienabile e inalienabile: quello di associarsi. Ed esso, attraverso la sua esistenza, dimostra la democrazia di un Paese. Peraltro, l'evoluzione della società, della politica, dei corpi intermedi e dei loro comportamenti, dello stesso Stato, dimostra l'esigenza che uno dei corpi intermedi della società, il sindacato, si evolva anch'esso. Altrimenti non verrebbe ad essere penalizzato soltanto il suo ruolo quanto l'interesse generale di una parte della società che il sindacato rappresenta.

E perchè possa rappresentare meglio tale interesse, dinanzi all'evoluzione altrui, della stessa società, è necessario che ripensi se stesso, che si doti di una più estesa visione, che si decentri e si accenti nel contempo, che acquisti una maggiore valenza politica e che sappia coordinare interessi plurimi, diversi, variegati in un'ottica di generale, esteso raccordo.

E' necessario, cioè, che culture diverse vengano a confronto. Che dal confronto nasca una comune visione. E che dal comune sentire vi possa essere più incisiva, efficace azione nata da un comune progetto.

Un progetto in grado di prendere il meglio di tutte le esperienze, avulso da preconcetti, che sappia dare una risposta, più estesa possibile nei contributi e nelle indicazioni, per la attuale vastità dei problemi della società.

Un progetto che, lontano dalla logica del particolare, sappia conciliare le esigenze di tutti con la ricerca e l'affermazione del bene comune.

6.1 Il sindacato oggi

Tra gli attori privati vi è il sindacato, un soggetto che oggi, nella sua realtà istituzionale, è dominato dall'incertezza della rappresentanza.

Tra le cause dell'incertezza possiamo individuare: la difficile identificazione dei soggetti effettivamente rappresentativi, data la carenza di verifiche elettorali; la presenza, specie nel settore pubblico, di una miriade di organizzazioni che si contendono la rappresentanza.

Inoltre, l'affievolimento della significazione confederale è stato causato, in gran parte, dalla costituzione di organismi micro-categoriali finalizzati alla rappresentanza delle miriadi di nuove figure professionali che nella nuova organizzazione del lavoro hanno acquistato un enorme potere di interdizione.

Ed infine, è penalizzante l'altalenante significato della rappresentanza tra i diritti, i cittadini e i soli iscritti.

Sebbene l'incertezza della rappresentanza sia meno grave di quel che sembra, dalla sommatoria dei suddetti aspetti essa risulta più profonda di quello che appare.

L'istituzione sindacale, specie nella sua espressione confederale, oggi si trova stretta tra due fenomeni di diversa e contraddittoria natura: la frammentazione delle organizzazioni e la riduzione complessiva del numero degli associati.

Oltre il 50% dei lavoratori, infatti, non risulta associato ad alcun sindacato. Dal che l'istituzione, specie nella sua veste confederale, non solo organizza

una minoranza dei potenziali membri, ma riceve dai lavoratori a maggior contenuto professionale e da quelli con qualifiche generiche violente denunce di scarsa tutela sindacale.

Attaccato da una cultura neo-liberista che lo vede come limitatore di scelte aziendali ovvero come fustigatore di scelte politiche, soggetto spesso passivo nella trasformazione della società e della produzione, frantumato in una galassia di organizzazioni, il sindacato, e in special modo quello confederale, deve oggi più che mai ripensare i confini e i modi della sua rappresentanza.

Una rappresentanza concatenata alle tre dimensioni della rappresentanza sociale, di quella contrattuale e di quella politica.

Il sindacato, oggi, ha la conformazione di una organizzazione poliedrica, necessaria per determinare la valenza della sua dimensione e della sua esistenza.

Non a caso cresce il numero dei pensionati iscritti ad una organizzazione sindacale e nel contempo si diversificano le caratteristiche professionali degli iscritti stessi.

Se da un lato questo aspetto conferma la crisi della rappresentanza, dall'altro fa emergere le ragioni diverse, anche non coincidenti, per le quali avviene l'adesione al sindacato.

Innanzi tutto vi è la ragione della identità e dei motivi condivisi. Nel senso che una parte di lavoratori continuerà comunque ad iscriversi ad un sindacato per passione e/o per interesse.

Vi è poi la ragione della identificazione. Di quei componenti, cioè, che si identificano con il sindacato stesso e che ne vivono intensamente i fini.

Vi è, tuttavia, un numero crescente di lavoratori che non è, o non è più, associato ad un sindacato.

Se questo è il quadro oggettivo dell'oggi vi è una prima risposta: il sindacato deve aumentare le motivazioni di passione e/o di interesse aumentando la sua base di rappresentanza attraverso un mix di perseguimento di interessi generali e di benefici aggiunti per gli iscritti.

Questi da un lato porta al superamento del sindacato-associazione inteso come tutela dei soli iscritti ma nel contempo fa ritenere superato il concetto di sindacato generale, inteso come rappresentanza di tutti i lavoratori.

Questi fa altresì ritenere superata una rappresentanza di tipo "monopolistico", coattiva verso una parte dei lavoratori che non vogliono aderire ad un sindacato o hanno opinioni diverse dallo stesso sindacato.

Alcuni pensano che il bisogno di sindacato sia venuto a ridursi a fronte dell'agnosticismo sempre più diffuso e dinanzi alla insorgenza di nuove figure professionali non tutelate o non incluse nella sfera di tutela.

Altri ritengono, invece, che il bisogno di grandi organizzazioni di rappresentanza sia venuto meno, vista la nascita di numerosissime organizzazioni sindacali di categoria, quanto non professionali.

Altri ancora sono convinti che, a fronte della innovazione micro aziendale e quindi del decentramento in quell'ambito della contrattazione e della rappresentanza, sia venuta l'importanza del ruolo di indirizzo e di guida di un sindacato confederale.

Questi interrogativi stanno a significare che il ripensamento delle funzioni rappresentative del sindacato e quello del suo modello organizzativo debbono inte-

nterazioni un sempre più importante "nodo". Nella sostanza, per realizzare una nuova forma partecipativa.

ma della abolizione referendaria del primo comma, consentiva, sia pur sulla scorta di regole incerte, di rispondere a tali ultime esigenze ma nel contempo disattendeva quell'esigenza di unità della rappresentanza, peraltro indicata dall'art. 39 della Costituzione.

Questo porta a considerare un ulteriore strumento per la misurazione della rappresentatività che unitamente al primo, quello elettorale, potrà sicuramente determinare un esaustivo concetto di maggiore rappresentatività: quello di una legge regolamentatrice della materia.

Una legge che non abbia l'ambizione di regolamentare tutto ma che rappresenti un modo per ridurre sfere di incertezza e colmare carenze attuali e quelle possibili.

Una legge rispettosa dell'autonomia collettiva. Una legge le cui regole formali rendano più trasparente e più accertabile la rappresentanza ma che non la surrogano se manca.

Una legge, cioè, che non escluda la regolamentazione dei rapporti tra le parti nel senso che la rappresentanza va conquistata sul campo e la legge, tutt'al più può assecondare ma non supplire questo sforzo quotidiano.

Su tali aspetti che investono direttamente la forma e la natura delle relazioni industriali del prossimo secolo, il dibattito rimanere aperto necessitando di un più approfondito esame delle conseguenze e delle ricadute sul movimento sindacale italiano.

L'altro aspetto da considerare è, infine, l'incidenza della rappresentanza. Essa va indubbiamente misurata, anche a mezzo delle Rsu, ma risulterà sempre e comunque insufficiente a fronteggiare problemi in atto e quelli emergenti.

I problemi in atto sono rappresentati, appunto, dalla miriade delle organizzazioni sindacali esistenti. Una frammentazione categoriale, quando non di azienda o di ente.

Un eccesso di pluralismo che rappresenta una debolezza della categoria dei lavoratori e alla cui rimozione giova senz'altro l'espressione referendaria, per quanto paradossale, e ancor di più potrà giovare il risultato complessivo delle elezioni per le Rsu.

Un ulteriore aiuto potrà venire anche da una legge che individui spazi e prerogative ai vari livelli.

Ma rimane il fatto culturale da affrontare: quello dell'interesse a mantenere il ristretto proprio ambito dichiaratamente nobilitato dal perseguimento di specifiche esigenze categoriali o setoriali.

L'ennesimo aspetto è che a volte la frammentazione giova alle strategie del mercato e alla affermazione della volontà politica.

Questo porta da un lato alla trasformazione del ruolo verticistico e autoritativo delle confederazioni ad un loro ruolo di coordinamento delle strutture categoriali.

Porta, altresì, a mantenere ed accrescere il loro ruolo politico.

Dall'altro lato, porta a dare una risposta a quell'esigenza di democrazia elettorale, strettamente connessa con i problemi della rappresentatività.

La trasformazione del ruolo confederale in attività di coordinamento risponde, peraltro, oltre che ad una oggettiva necessità funzionale, anche ad una esigenza avvertita dalla evoluzione della società.

Quello di un pluralismo regolato, tuttavia, da norme nel caso di specie politiche ed etiche.

Il ruolo di coordinamento, inoltre, risponde meglio a quei processi di aggregazione delle forze sindacali a fronte di un comune progetto o di una comune visione politico/culturale.

E l'avvio di un processo di aggregazione, e comunque di una nuova strutturazione funzionale, è quanto mai necessario per una serie di motivi.

Per rispondere a quell'antico ideale dell'unità del mondo del lavoro.

Per ridare forza e vigore alla più passionale delle forme associative, quella sindacale, intimamente connessa con l'elevazione spirituale dell'uomo e con il più rituale dei suoi valori: il lavoro.

Per ridare alla rappresentanza di interessi una forza di valido confronto con i suoi interlocutori tradizionali.

Per rappresentare nel nuovo policorporativismo e nelle sue interconnessioni e

6.3 Politica della contrattazione

Anche la contrattazione collettiva ha tali obiettivi ma essa contiene, rispetto ad altri tipi di contratto, un grado spiccato di incompletezza.

La contrattazione collettiva, infatti, è vista come un insieme di procedure negoziali per la tutela normativa ed economica dei lavoratori, senza porre in discussione la posizione di chi utilizza e di chi offre lavoro subordinato.

Nel senso che utilizzando schemi pluralistici tale contrattazione non tende ad attenuare esplicitamente la netta distinzione di interessi ed obiettivi tra le parti coinvolte.

Un aspetto, alquanto controverso, riguarda l'orario di lavoro.

In Europa vi sono significativi esempi in merito alla sua riduzione, agli scarissimi, se non nulli, suoi riflessi sulle retribuzioni e, nel contempo, ai suoi benefici effetti in ordine a incrementi di produzione e contenimento di spese.

Vi sono, peraltro, evidenti e significativi riscontri di ordine sociale dati dall'aver evitato l'aggravio del fenomeno disoccupazionale.

A fronte della contestazione del bisogno di una prestazione infinitamente calante di lavoro, il paradosso è rappresentato dalla richiesta di prestazioni lavorative esuberanti di gran lunga l'orario ordinario.

Keynes, peraltro, nel 1930, indicò in 3 ore giornaliere e in 15 ore settimanali l'obiettivo per evitare lo scontro epocale dei "nipoti" disoccupati, cioè i nostri figli, con gli occupati adulti.

I motivi avversari di tali iniziative da parte di interlocutori pubblici e privati sono molti e, in buonissima parte, ingiustificabili ma un odierno fondato obiettivo è senz'altro rappresentato dalla riduzione della prestazione lavorativa a 30 ore settimanali.

In abbinamento alla sua riduzione, ad iniziare da quella legale, può essere affrontata la sua flessibilità: orizzontale e verticale, settimanale e persino annuale.

6.4. Partecipazione

La partecipazione, non vi è dubbio, rappresenta nella sua estensione, l'obiettivo più significativo nelle relazioni industriali del futuro.

Punto essenziale della tradizione partecipativa è quello che essa deve favorire i lavoratori.

Un processo partecipativo aziendale, invece, offre l'opportunità di favorire qualitativamente le condizioni dei lavoratori dipendenti e di arricchirla di ricompense, materiali e non, che tendano ad attenuare i tratti esclusivi del rapporto di lavoro subordinato.

La "partecipazione" dei lavoratori salariati, infatti, è tale se volta a modificare e a migliorare il rapporto e le condizioni di lavoro nonché le condizioni socio-economiche degli stessi lavoratori nella società.

Il suo scopo, nella sostanza, è quello di correggere l'intrinseca asimmetria del rapporto di lavoro subordinato.

Nel processo partecipativo, infatti, al lavoratore dipendente va riconosciuta la qualifica di fattore attivo nel funzionamento dell'impresa cui deve corrispondere: un certo grado di autonomia nell'esecuzione del suo lavoro, e il diritto di partecipare alla distribuzione dei risultati conseguiti dall'impresa.

Rientrano in tali ultimi concetti, la partecipazione culturale e organizzativa, quella economica ai risultati dell'impresa, quella al suo capitale sociale, nonché quella cosiddetta collaborativa che ingloba la presenza di rappresentanti di lavoratori in organi istituzionali decisori dell'impresa stessa.

Sul piano più generale, tuttavia, la tradizionale partecipazione mostra un limite fondamentale: essa non è portatrice di ampia solidarietà, coinvolge solamente i lavoratori interessati, non si estende facilmente ad altri e non prende quasi mai in considerazione la sorte di chi non ha lavoro.

Se si esclude l'applicazione, finora teorica, del cosiddetto "reddito di cittadinanza" sopperisce a quest'ultimo aspetto la politica della concentrazione.



Il giorno 15 febbraio 1996 è stata inaugurata a Roma presso il Goethe INSTITUT (Via Savoia 15) la mostra multimediale Zeit/WORTE, che visualizza gli ultimi 50 anni di storia della Repubblica Federale Tedesca. La mostra propone "12 parole del tempo" che corrispondono ad altrettante sezioni tematiche illustrate attraverso fotografie e documenti d'epoca, nonché ricostruzioni d'ambiente, tanto da formare un vero e proprio itinerario attraverso la storia tedesca.

Le parole prese in considerazione sono:
1) Vittoria finale (Endsieg); 2) L'ora zero (Stunde Null); 3) Le donne delle macerie (Trümmerfrau); 4) Attestato Persil (Persilschein); 5) Miracolo economico (Wirtschaftswunder); 6) I ribelli (Halbstarke); 7) Riarmo (Wiederbewaffnung); 8) I ragazzi del sessantotto (68er); 9) Ostpolitik (Ostpolitik); 10) La morte delle foreste (Waldesterben); 11) Eurovisione (Eurovision); 12) Prettamente tedesco (deutsch-deutsch)

Nell'ambito della mostra ha avuto luogo il 20 febbraio il recital Zeit/Worte della brava Anna Hurkmans che con il suo itinerario in parole e musica tratti da autori quali Kastner, Brecht, Biermann Leip ed altri ha ricordato alcuni dei momenti più significativi e cruciali della storia tedesca dal 1933 al 1990.

A margine di questa breve nota illustrativa riguardante questa interessantissima mostra che ha registrato il tutto esaurito da parte delle scolaresche romane, riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori nel pubblicare un articolo sulle problematiche scaturite fra scrittori dopo la caduta del muro con l'avvenuta riunificazione. Sorprende che vi siano scrittori tedeschi e forse anche italiani che manifestano nostalgia per lo Stato poliziesco della ex D.D.R. (Deutsche Demokratische Republik).

Il prof. Marino Freschi, ordinario di letteratura tedesca presso la III Università di Roma (Tor Vergata) inizia una collaborazione con il nostro giornale acconsentendo alla pubblicazione di un suo articolo (apparso sul "Il Giornale" del 14 febbraio 1996) che riguarda una riflessione su questo specifico tema

UN ALTRO MURO FATTO DI PAURA



Si erano presi per mano, ora si prendono per i capelli, così Henryk M. Broder sintetizza la paradossale inimicizia che divide oggi i tedeschi orientali — gli Osis — da quelli occi-

Marino Freschi

dentali, i Wessis. Il colloquio romano intende suscitare un dibattito tra scrittori tedesco-orientali e intellettuali e scrittori italiani sul problema sorto con la riunificazione tedesca. Le uniche posizioni ampiamente note anche da noi sono quelle diffuse da un ag-

Mostra

gueritissimo gruppetto di autori, una volta in odore (assai tenue) di dissidenza, ma ora pervasi di nostalgia (anzi Ostalgie, giocando con il tedesco Ost che indicava la Germania Orientale) per la "vecchia", tanto cara Rdt. Pur criticando il regime comunista, basato sulla repressione, questi scrittori (con alla testa Stefan Heym) non avevano rinunciato ancora nell'89 all'utopia di una rifondazione socialista della Rdt, come se i 40 anni di socialismo reale non fossero stati sufficienti per mostrare al mondo l'antistoricità di quell'esperimento.

Il padre nobile di questi autori è diventato Gunter Grass, che proprio nel suo ultimo romanzo Un ampio campo, ha attaccato ferocemente la Germania di Kohl, trovandosi oggettivamente a giustificare il regime comunista tedesco-orientale, che aveva definito con un suo famoso paradosso "una comoda dittatura". I 600 caduti sul Muro nel disperato tentativo di fuggire non si erano accorti di siffatta comodità.

A Roma sono ora presenti tre scrittori dissidenti e coerenti. Il già citato Broder, L. Rathenow, J. Walther, decisamente ostili alla loro ex patria, la Rdt, la cui "scomoda" repressione poliziesca della famigerata Stasi hanno avuto modo di sperimentare di persona. Con loro finalmente affiora che la questione di fondo per l'Europa consiste nella radicale, irreversibile condanna dello stalinismo in tutte le sue manifestazioni, nonché nella riappropriazione culturale dell'esaltante processo di riunificazione tedesca.

Proprio Broder ha richiamato l'attenzione sull'incapacità degli intellettuali tedeschi "impegnati" di gioire e rallegrarsi per l'abbattimento incruento della dittatura. La caduta del Muro, la pacifica procedura della unificazione, salutata festosamente dal popolo tedesco, sono due eventi storici grandiosi e sostanzialmente belli e lieti, che gli scrittori tedeschi, da Grass alla Wolf, da W. Jens a S. Heym, non hanno saputo accogliere e raffigurare. Si profila invece, sull'irrazionalistica ondata della Ostalgie, della nostalgia per il disumano sistema comunista, una letteratura tedesca intesa a giustificare — e spesso a mistificare — il doloroso passato della dittatura della Rdt.

L'attuale, eccessiva ritrosia da parte degli intellettuali tedeschi di sinistra nei confronti della nazione, del sentimento nazionale, se è storicamente comprensibile, e tuttavia pericolosa perchè indebolisce una dialettica tra le varie posizioni politico-culturali, demonizzando ogni simpatia per la nazione interpretata come una professione di fede neonazista. Gli intellettuali tedeschi devono imparare ad amare con ironia e passione la Germania quale grande possibilità di equilibrio e di libertà per l'Europa tutta nel cuore d'Europa.

Disposizioni ministeriali

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Gabinetto)
Gab/IV Prot. 16800/IM
Circ. n. 38
Roma, 30 gennaio 1996

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 35 prot. n. 16587/LM del 25 gennaio 1996 relativa all'utilizzazione del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative A.S. 1996/97.

Al fine di porre le SS.LL. in condizione di predisporre i necessari adempimenti organizzativi si trasmette copia dell'Ordinanza Mini-

massimo si 1000 unità, presso:

— Uffici dell'Amministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione Scolastica Periferica per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo sport;

— Università degli Studi ed altri Istituti di Istruzione Superiore compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, per gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

— Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgono compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

Istituti Alta Cultura

La F.I.S., che ha costituito il settore per l'Istruzione Artistica al quale ha aderito il Coordinamento Nazionale Precari dei Conservatori e Accademie, nel quadro della propria attività istituzionale comunica di aver:

— proposto alla 7 Commissions del Senato vari emendamenti al d.d.l. n. 2136 (differimenti termini) ed in particolare uno riguardante il "riconoscimento di un punteggio non inferiore al minimo previsto per l'indennità al personale supplente che fino all'a.s. 95/96 avrà maturato comunque 360 giorni di servizio, in sede di aggiornamento delle graduatorie nazionali";

— presentato al T.A.R. del Lazio ricorso avverso le graduatorie nazionali compilate ai sensi delle OM 106/93 e 242/95 per il conferimento delle supplenze nei Conservatori di Musica statali, graduatorie pubblicate il 20/10/1995, nel punto in cui non riconoscono ai ricorrenti la idoneità all'insegnamento in relazione al principio affermato dal 3 comma dell'art. 8 della Legge 417/1989.

— Chiesto al Ministero della P.I. (che l'ha concessa) la proroga del termine previsto (31 gennaio 1996) relativamente alla presentazione delle domande per l'aggiornamento delle graduatorie nazionali di supplenza.

— Presentata una proposta articolata in 6 punti riguardante integrazioni all'O.M. sui trasferimenti del personale docente dei Conservatori.

Con l'occasione si ricorda ai colleghi che la nuova normativa prevede espressamente che la disdetta della delega sindacale può essere data in qualsiasi momento e l'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.

steriale n. 35 pot. n. 16587/LM del 25.1.1996, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, che disciplina le utilizzazioni in funzioni diverse da quelle di istituto del personale direttivo, docente ed educativo presso organi centrali e periferici dell'Amministrazione Scolastica, Universitaria degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore, Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi, Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essa connessi, Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura, nonché una o più scuole tra loro coordinate sulla base di un piano provinciale.

Con successiva circolare saranno inviati i Decreti Ministeriali relativi alla ripartizione del contingente dei posti assegnati agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per le utilizzazioni previste rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 6 dell'Ordinanza Ministeriale allegata.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle norme comuni contenute nell'art.7, in particolare sull'obbligo di inviare una relazione "in itiner" relativa al servizio svolto dal personale utilizzato nel corrente anno scolastico e sulle nuove tabelle di valutazione dei titoli (All. A).

Si richiama altresì l'attenzione sul comma 3 dell'art. 5 che prevede il possesso del titolo relativo alla frequenza dei corsi di studio di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 309/90 per gli aspiranti all'utilizzazione presso le Comunità Terapeutiche, da documentare al momento della presentazione della domanda.

Il Capo di Gabinetto

O.M. n. 35 del 25 gennaio 1996

Prot. n. 16587/LM
(Omissis)

Art. 1

(Destinatari delle utilizzazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94 e dell'articolo 2 della legge n. 496 dell'8 agosto 1994, per l'anno scolastico 1996/97 possono essere disposte utilizzazioni di personale della scuola, in funzioni diverse da quelle di istituto, nel limite

Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti e tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura;

Una o più scuole, tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica.

2. Ai sensi dell'articolo 496, comma 3, del decreto legislativo n. 297/94, nel contingente previsto dall'articolo 456, comma 1, del decreto legislativo medesimo è lasciato vacante un numero di posti pari alle unità di personale utilizzato in compiti diversi a seguito di sanzioni disciplinari ai sensi del medesimo articolo 496.

ART. 2

(Utilizzazioni di durata triennale di cui all'articolo 456, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 297/94 presso Uffici dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica)

1. Presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione e della Amministrazione scolastica periferica, le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo possono essere disposte per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, con particolare riferimento alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, all'integrazione scolastica degli alunni handicappati, allo sport, al rapporto scuola

(continua in sesta pagina)

Tribuna

Domanda al Ministro della P.I.

“PREOCCUPATI DI FORMARE I CITTADINI DI DOMANI, NON GLI INSEGNANO A SCRIVERE”

Una vera scuola sa offrire ai ragazzi percorsi precisi e chiari. Sa rinunciare, sa delimitare e sa tenere fuori. Si protegge dal mondo esterno, chiede molto e vuole essere selettiva.

Il sistema scolastico italiano, nel molto di buono che ancora conserva, porta l'impronta di grandi ministri della Pubblica Istruzione che erano anche grandi intellettuali e uomini pubblici, i più eminenti del loro tempo: De Sanctis, Croce, Gentile. Oggi noi vediamo, per gli esiti della nostra storia, i loro limiti ideologici, per esempio il ruolo etico assegnato allo stato, che del resto vive ancora più pericoloso dove forse qualcuno non se l'aspetterebbe, in particolare in documenti di area prodiana, nei quali si legge che "la responsabilità delle istituzioni pubbliche nella formazione dei cittadini... non deriva da una delega ad esse data dalla famiglia o da altri corpi sociali, ma è una loro responsabilità originaria". Questo si chiama Stato etico. Cose analoghe con più garbo diceva Mussolini in un discorso in Veneto del 1925.

Però i nostri antenati nominati di sopra avevano una concezione così chiara e forte della scuola e della autonomia nobilità della cultura che anche quei limiti non fecero gran danno. Quel che vacilla oggi è l'idea stessa di scuola. La scuola — era chiaro allora — è l'istituzione in cui una comunità esprime e attua la sua volontà di trasmettere ai bambini e ai giovani un bagaglio di competenze di base (leggere, scrivere, far di conto...) e intanto riconoscere, fa emergere e nutre i talenti e le vocazioni personali, per tempo, prima che si disperdano o si compromettano: per il bene dei singoli e della collettività.

Distinguere i percorsi sin dalle medie

Dalla base unitaria, i ragazzi si avviano, secondo le qualità individuali, a due percorsi fondamentali:

1 - il percorso che con varie articolazioni conduce all'esercizio di mestieri e professioni di ordine pratico, manuale, esecutivo, ma anche di artigianato libero di varia qualità;

2 - il patrimonio culturale "disinteressato" e che dispone ad altri anni di studio per accedere a professioni liberali e a ruoli dirigenti. Si forma, seppur non in modo esclusivo, la classe dirigente.

Tra i due percorsi sono possibili passaggi nei due sensi. Così funziona oggi in Germania il sistema scolastico dello Stato della Baviera: i due percorsi si divaricano subito dopo i quattro anni delle elementari. Questo modello un tempo in Italia era condiviso dalle tre grandi culture, la cattolica, la liberale, la socialista.

Possono variare articolazioni e tempi, per varie circostanze (ma meno nel percorso formativo del ceto dirigente), specialmente in rapporto all'evoluzione tecnica e pruttiva, insomma in rapporto al mercato. Ma una scuola è un luogo-tempo nel quale si acquisiscono saperi, competenze, abilità. Le acquisizioni richiedono al ragaz-

zo un impegno attraverso il quale si costruisce anche la sua personalità morale e civile: si struttura il rigore e il rispetto per la verità, l'abitudine a darsi mete, a non consumarsi tutto nel presente, a coltivare una legittima ambizione, a misurare il proprio egoismo, a misurare il proprio egoismo con quello degli altri, a riconoscere e accettare una scala di valutazioni, a conoscersi. Si forma il carattere e si forma il cittadino, non astratto e anonimo, ma forte della sua abilità, in grado di esercitare un ruolo, di dare e di ricevere.

Una scuola così intesa offre ai ragazzi percorsi precisi, chiari e ben finalizzati; non tende ad insegnare un po' di tutto e cioè nulla, ma un complesso unitario e ben ordinato di disciplina, non trasformato da sempre nuovi richiami e distrazioni. Anzi, una vera scuola sa rinunciare, sa delimitare, sa tenere fuori. E chiede molto, chiede devozione, assiduità, continuità, concentrazione.

Essa tende addirittura isolarsi e a proteggersi dal rumore di fondo esterno che l'assedia, specialmente nel nostro mondo. E ovviamente è anche selettiva, non nel senso, come si vuole credere, che essa "elimina", "rifiuta", "uccide", ma che distingue e valorizza predisponendo molteplici modalità formative, tutte serie e utili e dignitose.

"Lo strapotere sindacal-confederal-clientelare

Solo una perversione democratica ha potuto diffondere il disprezzo di lavori manuali (anzi, il lavoro manuale finisce per essere solo l'esito del fallimento scolastico) illudendo tutti di una omologazione formativa e culturale ingannevole, la quale non può che produrre giovani deboli, indeterminati e spostati, con distruzione dei valori e un'immagine da incubo del mondo e della società. Un fenomeno per tutti: la strage degli abbandoni già al primo anno d'università.

Una scuola per spostati hanno pensato e in parte realizzato teorie democratiche folli, interessi e strapotere sindacal-confederal-clientelare, perversioni pedagogistiche coltivate fuori dalla scuola e contro di essa, e ministri come Giancarlo Lombardi. Col quale s'avverano idee in attesa da anni: una scuola in cui è sempre meno importante il patrimonio disciplinare e la misura dei meriti; una scuola che si disperde dietro mille funzioni e tentazioni, con l'inconscia volontà di plasmare e dominare le coscienze più che dare strumenti agli intellettuali. E' la scuola in cui si educa a tutto: alla pace, alla non-violenza, all'antirazzismo, alla salute, all'ambiente, contro le droghe; educazione stradale, sessuale... Ma si arriva alla fine del liceo e non si sa scrivere in corretto italiano.

Arriva anche l'educazione ambientale

Appunto in questi giorni il mi-

nistro Lombardi ha annunciato l'educazione ambientale. Non c'era altro da aspettarsi da un ministro che ha delegittimato i presidi perché non collaborano con gli studenti che occupano (naturalmente nelle scuole occupate si fanno riunioni per l'educazione alla legalità!); ha ignorato totalmente i disagi del corpo docente; tutto ha fatto per avere il consenso di un po' di studenti: adesso fa anche un rotocalco per gli studenti. Ogni persona matura sa che la ricerca del consenso presso le masse giovanili è uno dei sintomi più sicuri di velleità totalitarie.

Il ministro Giancarlo Lombardi replica alle critiche sulla idea di istruzione pubblica ("Il Foglio Quotidiano" del 13 febbraio 1996)

“HO FATTO UN SOGNO. UNA SCUOLA DI MASSA E DI QUALITÀ”

La lettera pubblicata dal Foglio sabato 10 febbraio solleva problemi molto seri sul futuro della nostra scuola, che meritano un'attenta riflessione, anche se lo fa con un tono che finisce col mettere l'intera scuola e il suo ministro sul banco degli imputati, personalmente, sono restio ad accettare divisioni manichee tra la scuola buona dei tempi di Gentile e la scuola cattiva dei nostri giorni, pur conoscendone bene i limiti e le carenze. Trovo deformante e inutilmente provocatorio il giudizio su alcune iniziative da me intraprese. Ho dialogato con gli studenti non per capirne il consenso, ma per carpirne le ragioni, mi sono impegnato a rivalutare la funzione dei presidi, oggi troppo sottovalutata, fatto del rilancio del ruolo degli insegnanti la mia prima preoccupazione. L'educazione ambientale poi, come l'educazione alla legalità, sono state da me sostenute perché credo che la scuola educi il cittadino e non possa essere sorda alle esigenze più avvertite nella nostra società. Ma non intendo soffermarmi più di tanto sulle affermazioni gratuite che riguardano la mia persona. Probabilmente sono state scritte senza conoscere bene la mia storia, il mio impegno nell'educazione dei giovani e la mia cultura che mi ha spinto a combattere sempre ogni forma di demagogia e di populismo. Ritengo più importante illustrare il mio pensiero intorno al presente e al futuro della scuola italiana.

Non mi incantano i miti dell'egualitarismo. Ricordo che nel 1952, a quasi trent'anni dalla riforma Gentile, erano ancora il 13% i cittadini italiani analfabeti, mentre oggi si sono ridotti all'1% e sono addirittura quattordici milioni gli italiani in possesso di diploma di maturità o di laurea. Con la Repubblica e soprattutto con gli anni '60 da una scuola di élite che produceva i quadri dirigenti della società, siamo passati ad una scuola di massa di qualità.

Sono convinto che, per realizzare davvero il diritto all'istruzione, occorra dare di più a chi ha di meno, per motivi sociali, economici e culturali, ma non dimenticare che l'appiattimento e la promozione garantita è l'anticamera del degrado della scuola. Giudico salutare il dibattito suscitato in queste settimane dalle po-

Tutto questo nel gergo progressista significa formare il cittadino di domani, facendo sostare sempre più a lungo i ragazzi nelle scuole, ma insegnando sempre meno, invitandoli a contemplare e recitare la loro infinita adolescenza tra assemblee, occupazioni, attività...

Le famiglie "forti" i loro figli riusciranno a proteggerli; per i figli dei ceti popolari si prepara il più infame degli inganni.

Vincenzo Bugliani

(da "Il Foglio Quotidiano" del 10 febbraio 1996)

Il ministro Giancarlo Lombardi replica alle critiche sulla idea di istruzione pubblica ("Il Foglio Quotidiano" del 13 febbraio 1996)

“HO FATTO UN SOGNO. UNA SCUOLA DI MASSA E DI QUALITÀ”

sizioni dei laburisti inglesi sulla ricerca dell'eccellenza nella scuola pubblica. Non sono mai stato incantato dai miti dell'egualitarismo e non provo alcun imbarazzo nel riconoscere che l'istruzione pubblica, nel garantire a tutti uguali opportunità, debba consentire ai più capaci il diritto all'eccellenza.

Mi chiedo però se questo risultato oggi possa essere ottenuto chiudendo la scuola ai "rumori dalla società" e facendola tornare un "santuario". Una scuola di questo genere, se mai lo ha avuto, oggi non ha più senso. Oggi ha senso una scuola aperta alla società non per insegnare le varie mode culturali, ma per fornire ai giovani i mezzi per leggere e interpretare il proprio tempo.

Il Libro bianco pubblicato proprio in questi giorni dall'Unione europea, per celebrare il 1996 "Anno europeo della formazione" fin dal suo titolo - "Verso una società cognitiva" - sposa con decisione questa tesi. Chi vuol difendere oggi la scuola dai "rumori della società" in realtà contribuisce, forse senza volerlo, a lasciare la scuola in quello splendido isolamento che è proprio la causa che spiega le mancate riforme e gli scarsi investimenti.

Uno anno a viale Trastevere mi ha fatto toccare con mano quanto grandi siano resistenze verso ogni benché minimo cambiamento, e quanto sia arduo portare a termine riforme che non portano voti, non soddisfano corporazioni, ma semplicemente vogliono preparare un futuro migliore per i nostri figli.

Senza essere un filosofo anch'io ho coltivato un grande disegno: quello di conciliare la scuola di massa con la qualità dell'istruzione.

Già ai tempi della riforma Casati del 1859, lo scontro di interessi avvenne tra i fautori di politiche restrittive e i fautori di politiche di ampliamento dell'accesso al sapere. Il futuro della scuola italiana non sta nell'assicurare al 20% dei giovani un'istruzione d'eccellenza tollerando che il resto degli studenti vivacchino in una scuola pubblica degradata. Il futuro del nostro paese e la sua capacità di competere con i paesi più avanzati si gioca, oggi più che mai, sulla capacità della scuola di dare una

formazione più ampia (sia di tipo generale che tecnico-professionale) e di qualità elevata alla generalità dei giovani.

Non sono contrario a rivalutare il merito

E' possibile coniugare eccellenza e diffusione della scuola? Io credo di sì. A patto però di investire davvero nella scuola e di pagare di più i docenti che, conseguentemente potranno essere formati in modo più rigoroso, selezionati adeguatamente, valutati attraverso modalità rispettose della loro funzione, e dovranno accedere ed una carriera professionale superando gli appiattimenti retributivi che mortificano i migliori.

Non sono contrario alla rivalutazione del merito. E' un valore che ha un posto centrale in ogni società libera. Sono contrario a rinunciare alla sfida di diffondere l'istruzione elevandone la qualità.

Fin qui, le dichiarazioni di principio e la buona volontà del Ministro Lombardi; peccato che i fatti contraddicano le ovvie enunciazioni e la progettualità scolastica esposta.

Infatti, Lei Sig. Ministro, per il suo operato è stato nei giorni scorsi chiamato in causa dalla collega Calderini di Bologna che su "Il Giornale" del 19 febbraio 1996 le ha mosso delle circostanziate accuse relative ai seguenti fatti:

— una presunta vincita da parte dell'Olivetti (De Benedetti) di una gara d'appalto indetta dal Ministero della P.I. per l'acquisto di 1.500 computer;

— l'aver affidato alla Sua segretaria particolare Cristina Loglio un incarico per un programma in quattro puntate su RAI 3 (già trasmesso) per la formazione del personale docente;

— l'essere, Lei membro del Consiglio dell'Olivetti.

Alle prime due contestazioni, Lei si limita a rispondere con un semplice "non è vero" e naturalmente si guarda bene dall'aggiungere altro; per la terza, oltre al solito ritornello "non è vero" visto che poteva dire qualcosa di più, dichiara che "si è dimesso dall'incarico quando è diventato Ministro". Ci consenta di dirle Sig. Ministro che ci aspettavamo per fatti così delicati e importanti ben altre risposte, come altre, — per quanto ci riguarda — stiamo ancora aspettando relativamente ai 6,5 miliardi previsti dal Piano Nazionale d'aggiornamento per l'anno 1995 per il quale come Lei è noto abbiamo rifiutato la firma.

Molte sono inoltre le risposte che i parlamentari stanno aspettando per le numerose interpellanze e interrogazioni; se avremo tempo, leggeremo alcune di queste e se vi trovassimo notizie su presunte omissioni o fatti gravi, stia sicuro che non ci sottrareremo al nostro compito di sottoporli all'attenzione di chi di dovere.

Ma una ultima domanda ci preme rivolgerLe ancora: perché smettendo clamorosamente quanto ben due volte ha scritto il Suo Capo di Gabinetto Lei ha attribuito ad altri (momentaneamente - n.d.r.) la legale rappresentanza della F.I.S. A questo non ha mai risposto ed allora proviamo noi a formulare una risposta. Questo modo di agire (sbarazzarsi di un sindacato scomodo) e le vicende SNALS lo dimostrano, potrebbe essere una anticipazione delle nuove regole che i "tecnici" come Lei, se vincessero le elezioni porrebbero in essere anche in politica per punire il dissenso.

DISPOSIZIONI

(continuazione dalla quarta pagina)

lavoro e all'attuazione dei programmi dell'Unione Europea.

2. Per le attività legate allo sport verranno utilizzati docenti del ruolo di educazione fisica che cureranno la promozione ed il coordinamento delle attività fisico-sportive, nonché l'organizzazione delle manifestazioni sportive interscolastiche comunali, provinciali, regionali e nazionali.

3. Salvo revoca da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e salvo rinuncia da parte dell'Ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni disposte a decorrere dall'anno scolastico 1993/94 possono essere rinnovate, ai sensi dell'articolo 456, comma 5, per il prossimo triennio su richiesta motivata dell'ufficio interessato.

4. Coloro che hanno ottenuto l'utilizzazione a partire dall'anno scolastico 1994/95 ovvero 1995/96 proseguono nell'utilizzazione fino alla scadenza del relativo triennio.

5. Le graduatorie predisposte con effetto dall'anno scolastico 1994/95 ovvero 1995/96 conservano la loro validità fino alla scadenza del relativo triennio.

6. Le utilizzazioni saranno disposte sulla base del contingente dei posti che sarà fissato con provvedimento a parte per ciascun Ufficio dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

7. Nei casi in cui le graduatorie non siano più valide ovvero siano esaurite ciascun Ufficio, tenuto conto del contingente assegnato, ha facoltà di presiporre distinte graduatorie per finalità e obiettivi o raggruppamenti di finalità e obiettivi; affiggerà, quindi, all'albo, con la massima tempestività, un avviso contenente l'indicazione dei posti disponibili per il triennio 1996/99, con la specificazione delle attività da svolgere riferite a ciascuna graduatoria.

8. Le domande da parte del personale interessato, corredate dei titoli valutabili, dovranno essere inviate all'Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica presso cui si chiede di essere utilizzati, entro il 22 marzo 1996. Le richieste di utilizzazione, corredate della dichiarazione di assenso degli interessati e le richieste di rinnovo da parte degli Uffici dovranno essere inviate, entro il 17 maggio 1996, alle Direzioni Generali, Ispettorati o Servizio competenti, unitamente ad una copia delle graduatorie. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

9. Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, ad un solo Ufficio centrale o periferico. A tal fine l'interessato dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato altre domande.

10. Presso i suddetti Uffici dovrà essere costituita una commissione composta da un ispettore tecnico, un capo d'istituto, un docente e un funzionario amministrativo, con il compito di valutare i titoli presentati. La Commissione compilerà le graduatorie valutando i titoli presentati dal personale interessato sulla base di un punteggio assegnato ad ogni titolo (Allegato A) in caso di parità di punteggio prevale il più anziano in ruolo. In caso di rinuncia o revoca del docente utilizzato, l'Ufficio centrale o periferico interessato dovrà darne comunicazione alle Direzioni Generali, Ispettorati o Servizio competenti.

11. Le graduatorie hanno validità triennale. Le utilizzazioni così disposte hanno durata triennale.

12. Il nominativo del personale che rinuncia all'utilizzazione non può più essere preso in considerazione in caso di eventuale successivo scorrimento della graduatoria di appartenenza.

ART. 3

(Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297/94, presso le Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica)

1. Le utilizzazioni presso le Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, possono essere disposte per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche indirizzate alla elaborazione di programmi finalizzati alla qualificazione complessiva del servizio scolastico, con particolare riguardo all'autonomia delle scuole, all'attuazione del diritto allo studio, alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, all'educazione alla salute e alle altre "educazioni" previste da specifici progetti organici. Per gli Istituti superiori di educazione fisica le utilizzazioni possono riguardare anche compiti di direzione tecnica.

2. Le richieste di utilizzazione, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo, entro il 22 marzo 1996. Inoltre sarà inviata copia, per conoscenza al Provveditorato agli Studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

3. Le richieste di utilizzazione e i docu-

menti allegati dovranno contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;

b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono perseguire;

c) il personale scolastico di cui si richiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

d) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attiva o da attivare;

e) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

f) periodo di durata del progetto;

g) la dichiarazione di assenso dell'interessato.

4. Ciascuna richiesta di utilizzazione presso le Università ed altri Istituti d'istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, dovrà essere firmata, in modo leggibile, dal titolare della cattedra dove la ricerca deve essere svolta o dal Direttore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica dove la direzione tecnica deve essere effettuata, controfirmata dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento e approvata con delibera del Consiglio di Facoltà o di Dipartimento.

5. La delibera deve essere presentata congiuntamente agli altri documenti. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

6. Ai fini della realizzazione dei programmi di ricerca o delle iniziative proposte il personale utilizzato non potrà essere impegnato in incarichi di insegnamento, esercitazioni o altra attività didattica.

7. Il Ministro si riserva la facoltà di dare la priorità alle utilizzazioni presso le Università con le quali sia intervenuta una convenzione per la realizzazione di obiettivi concordati nel settore educativo.

8. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.

ART. 4

(Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo n. 297/94, presso Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti Cooperativi da esse promossi, Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi; Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura).

1. Le utilizzazioni presso le Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti Cooperativi da esse promossi, presso Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionali, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi, nonché presso Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura, possono essere disposte per progetti di ricerca, coordinamento ed organizzazione di attività, ivi comprese quelle di formazione ed aggiornamento, finalizzate alla qualificazione complessiva del servizio scolastico, con particolare riguardo all'autonomia delle scuole, ad una piena attuazione del diritto allo studio, alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, all'educazione alla salute e alle altre "educazioni" previste da specifici progetti organici.

2. Le richieste di utilizzazione, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro il 22 marzo 1996. Inoltre sarà inviata copia, per conoscenza, al Provveditorato agli Studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

3. Le richieste di utilizzazione e i documenti allegati, oltre ad indicare il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione, dovranno contenere, tra l'altro, gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 3, comma 3, della presente ordinanza, in caso di Associazioni Professionali, alla richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto dell'Associazione, per gli Enti Cooperativi è indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione ed il certificato di iscrizione della Società Cooperativa al registro del Tribunale. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

4. Il Ministro si riserva la facoltà di dare la priorità alle utilizzazioni presso gli enti e istituzioni con i quali sia intervenuta una convenzione per la realizzazione di obiettivi concordati nel settore formativo.

5. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.

ART. 5

(Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456,

comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 297/94, presso Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti)

1. Le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo da effettuarsi presso Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di 100 unità.

2. E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli Enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'Albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'Albo provvisorio. L'iscrizione all'Albo presuppone che l'Ente o Associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti minimi richiesti dal suddetto articolo 116.

3. Le richieste di utilizzazione possono essere inoltrate solo per docenti che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al quinto comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione di un apposito attestato.

4. Le richieste di utilizzazione, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro il 22 marzo 1996. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

5. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.

ART. 6

(Utilizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 496/94, presso scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica)

1. L'utilizzazione di personale in compiti di studio, ricerca, consulenza e coordinamento relativi ad attività psico-pedagogiche e didattico-educative finalizzate alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica, su una o più scuole, tra loro coordinate per continuità verticale e/o orizzontale, verrà disposta sulla base di uno specifico progetto a carattere provinciale, in tale progetto, di durata triennale, vengono recepite, unificate e coordinate le richieste e proposte provenienti dalle scuole e approvate dai rispettivi organi collegiali.

2. Il personale così utilizzato pur concorrendo, nell'ambito del piano complessivo di cui alla C. M. n. 257/94, alla realizzazione delle finalità previste dalla medesima circolare, applicativa del decreto interministeriale n. 132/94, lettere f) e g), sarà impiegato esclusivamente nelle attività previste dal primo comma.

3. I Provveditori agli Studi promuoveranno a livello provinciale, avvalendosi dell'Osservatorio o del gruppo di cui alla circolare ministeriale n. 257/94, qualora l'Osservatorio non sia stato ancora costituito, apposite conferenze di servizio per favorire l'elaborazione dei progetti, i Provveditori agli Studi promuoveranno, altresì, a livello di area, la costituzione e il funzionamento degli Osservatori di cui alla citata C. M. 257/1994, attraverso una opportuna azione di coordinamento e periodiche conferenze di servizio, per favorire la circolarità sistematica e programmata delle informazioni e l'elaborazione delle proposte, nonché il monitoraggio e la verifica, anche in itinere, delle attività in atto.

4. I progetti, deliberati dagli organi collegiali, saranno inviati con la massima tempestività al Provveditore agli Studi, che li sottoporrà all'esame dell'Osservatorio Provinciale o del Gruppo di lavoro che, sulla base delle priorità individuate, dei criteri assunti per l'elaborazione del piano provinciale e della conoscenza delle realtà territoriali, li includerà nello specifico progetto a carattere provinciale.

5. Il progetto, a carattere provinciale, per l'utilizzazione di personale nei compiti di cui al primo comma deve contenere:

ART. 7
(Norme comuni)

1. La dichiarazione di assenso dell'interessato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) qualifica (se direttivo, docente o educativo), materia di insegnamento;
- c) sede di titolarità e sede di servizio in caso sia diversa;
- d) data di immissione in ruolo.

e) il progetto di area delle scuole coordinate in rete;

f) il programma delle attività;

g) i risultati attesi e le modalità di verifica;

h) l'impianto organizzativo e le modalità di realizzazione dei raccordi tra le scuole, l'Osservatorio di area e quello provinciale; i) il personale di cui si chiede l'utilizzazione con le specifiche competenze culturali e professionali, anche relative a pregresse esperienze;

l) le modalità inerenti l'utilizzazione del personale richiesto funzionali al progetto proposto con riferimento in particolare a quanto disposto dalla C. M. n. 30, prot. n. 16254/LM del 19 gennaio 1996;

m) la dichiarazione di assenso dell'interessato.

6. In relazione ai progetti provinciali triennali predisposti dall'anno scolastico 1995/96, sulla cui base sono state già disposte le utilizzazioni di personale per l'anno in corso, i Provveditori agli Studi, avvalendosi degli Osservatori Provinciali e di Area, previa verifica delle attività avviate nel corrente anno scolastico, e aggiornamento del progetto provinciale secondo le indicazioni di cui al comma 5,

2. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi del personale che abbia superato il periodo di prova. Il superamento del periodo di prova deve essere dichiarato dal Capo di Istituto in calce alla dichiarazione di assenso dell'interessato.

3. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

4. I posti di utilizzati per un contingente specifico potranno essere adoperati per l'adozione di provvedimenti riferiti ad altre forme di utilizzazione di competenza del Ministro.

5. Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine dovrà essere trasmessa allo stesso ufficio destinatario della richiesta di utilizzazione, una relazione in itinere sul servizio svolto dal personale che ha ottenuto un provvedimento di utilizzazione di durata annuale per l'anno 1995/96, nei cui confronti venga presentata la richiesta di rinnovo dell'utilizzazione per l'anno 1996/97.

6. Al termine dell'anno 1996/97 gli Uffici, Enti ed Associazioni dovranno presentare alle competenti Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la Scuola Materna, una relazione

Frammenti di storia della musica

Una storia della musica minima, che traccia, in rapida progressione cronologica, un panorama della storia musicale attraverso le figure dei grandi musicisti e delle tendenze stilistiche dominanti, è la proposta di Francesca Bacci, che da tempo si dedica con autentica passione e con rigore profondo alla musica e all'insegnamento musicale. Un piccolo libro, dunque, ma ricco di contenuti e di spunti, pensato per i ragazzi e per giovani allievi ai quali l'Autrice parla con linguaggio sciolto e chiaro e con grande naturalezza, proponendo loro un percorso essenziale di apprendimento.

Felicissima la scelta dei diversi luoghi e momenti di questo itinerario musicale. E nella articolazione delle sequenze tematiche, l'Autrice coniuga varietà di argomenti e logica espositiva nel tentativo, perfettamente riuscito, di avvicinare alla storia e all'arte musicale un pubblico di giovanissimi fruitori, e fornendo, nello stesso tempo, un'agilissima sintesi adatta anche a studenti di grado più avanzato.



potranno confermare e/o ridefinire l'individuazione delle aree e delle scuole coinvolte.

7. I Provveditori agli Studi invieranno, entro il 19 aprile 1996, il progetto provinciale all'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione - Ufficio I, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio di appartenenza del personale di cui si chiede l'utilizzazione e al Gabinetto, indicando, in una specifica scheda, accanto al nominativo del personale che si propone, la scuola dove si svolgono le attività psicopedagogiche e didattico-educative e l'area di riferimento per la realizzazione del progetto.

8. Per la realizzazione del progetto può essere richiesto soltanto personale che appartenga ai ruoli della provincia.

9. Le utilizzazioni sono disposte sulla base del contingente dei posti che sarà fissato con provvedimento a parte per ciascuna provincia.

10. La proposta di utilizzazione del personale per l'anno scolastico 1996/97 terrà conto, ove necessario, delle verifiche svolte nell'anno scolastico 1995/96 e della prosecuzione delle attività previste nel piano provinciale.

11. Le utilizzazioni disposte a norma del presente articolo hanno durata annuale.

finale nella quale dovranno essere puntualmente illustrati i compiti svolti dal personale utilizzato e i risultati ottenuti.

7. Una commissione appositamente costituita, integrata da ispettori tecnici, valuterà le predette relazioni, delle quali si terrà conto ai fini dell'eventuale rinnovo dell'utilizzazione.

8. Gli organismi di cui sopra avranno cura di inviare ogni mese al Capo d'Istituto della scuola di titolarità del docente o, per il personale direttivo, ai Provveditori agli Studi, una comunicazione dalla quale risulti l'avvenuta prestazione del servizio o l'eventuale causa della mancata prestazione.

ART. 8

(Disposizioni finali)

1. Le utilizzazioni previste ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 saranno disposte dal Ministro, quelle previste dal precedente art. 2 saranno disposte dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Servizio Scuola Materna.

2. L'utilizzazione disposta nei confronti di personale docente verrà revocata qualora il medesimo personale conseguiva il passaggio di ruolo con effetto dal 1 settembre 1996 e sia, quindi, tenuto ad effettuare il periodo di prova nell'anno scolastico 1996/97.

3. La presente ordinanza sarà sottoposta, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Il Ministro

ALLEGATO A

La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così distribuiti:
Titoli culturali: punti 30.
Titoli scientifici: punti 30.
Titoli professionali: punti 40.

MINISTRI TERIALI

TITOLI CULTURALI

(fino ad un massimo di punti 30)

1. Diploma di laurea, diploma di vigilanza scolastica, di accademia di Belle Arti, diploma di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, di Conservatorio di Musica, di Istituti Superiori di Educazione Fisica, in aggiunta al titolo di studi necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza: punti 8.
2. Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un biennio, titolo di dottore di ricerca: punti 4.
3. Borse di studio in Italia o all'estero in materia di ricerca riferita ai servizi di documentazione, aggiornamento, informazione in campo pedagogico-didattico, sperimentazione in campo educativo: punti 3.

TITOLI SCIENTIFICI

(fino ad un massimo di punti 30)

1. Pubblicazioni a stampa riguardanti il lavoro specifico da svolgere - monografie: — fino ad un massimo di punti 14 (p.....).
2. Articoli a stampa su riviste specializzate riguardanti il lavoro specifico da svolgere: — fino ad un massimo di punti 8 (p.....).
3. Prodotti multimediali, software, correddati da opportuna certificazione, riguardanti il lavoro da svolgere: — fino ad un massimo di punti 8 (p.....).

TITOLI PROFESSIONALI

(fino ad un massimo di punti 40)

1. Servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica, presso Università ed Enti ai sensi:
 - A - art. 456 D. L.vo n. 297/94 (art. 14 legge n. 270/82, art. 79 D.P.R. n. 417/74) (1): punti 3 per ogni anno fino a un massimo di 9 anni (p.....).
 - B - art. 453 D.L.vo n. 297/94 (art. 65 D.P.R. n. 417/74) (1): punti 2 per ogni incarico non inferiore a 6 mesi (p.....). C - art. 63 legge n. 270/82 (1): punti 3 per ogni anno fino a un massimo di 9 anni (p.....).
2. Insegnamento prestato su posti di sostegno a favore di alunni portatori di handicap purchè in possesso del titolo di specializzazione:
 - punti 3 per ogni anno, fino ad un massimo di 9 anni (2) (p.....).
3. Docenza in corsi di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 (2):
 - punti 3 per ogni corso, fino ad un massimo di 4 corsi (p.....).
4. Docenza in corsi di aggiornamento (1):
 - punti 1 per ogni docenza, fino ad un massimo di 4 docenze (p.....).
5. Attività di volontariato documentate presso comunità terapeutiche per attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze di laurea non inferiore a 6 mesi (3):
 - Punti 8 (p.....).
6. titolo di specializzazione monovalente o polivalente, conseguito nei corsi ex D.P.R. n. 970/75 (2):
 - Per titolo conseguito con punteggio: fino a 22: punti 6; tra 23 e 27: punti 7; tra 28 e 30: punti 8; (p.....).
 - Nessun punteggio in più per la lode. Non si terrà conto di ulteriore titolo di specializzazione biennale ex D.P.R. n. 970/75.
7. Frequenza corsi di aggiornamento con valutazione finale (1):
 - punti 0,50 per ogni corso, fino ad un massimo di 4 corsi (p.....).

salute, adottato a norma dell'art. 23 - comma 5 - del nuovo contratto collettivo nazionale del personale della scuola.

Al riguardo si rende noto che, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del D.M. n. 385 del 29 dicembre 1995 (allegato I), con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto di cui in premessa, lo stesso è stato sottoscritto in data 1 febbraio 1996 con apposito documento (allegato 2), che forma parte integrante del contratto medesimo, dal Ministro della Pubblica Istruzione e dalle organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCCEL, UIL-Scuola, CISAL-Scuola, USPP e UNAMS.

Da quanto sopra discende che, a far tempo dalla predetta data del 1 febbraio 1996 il citato contratto è efficace.

I Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti Scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli Intendenti Scolastici di tale ultima provincia sono pregati di riprodurre la presente circolare, i due atti ad essa allegati e la circolare cui si fa seguito e di trasmetterli ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e delle accademie ed i coordinatori degli ISIA.

Il Capo di Gabinetto
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. 17279/IM

Circolare n. 63

Roma, 9 febbraio 1996

OGGETTO: Decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995. Compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente e A.T.A.

Si trasmette l'unito decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 1996, reg. 1, fg. 39, concernente la determinazione dei compensi spettanti al personale impegnato nella realizzazione delle attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995.

I nuovi compensi sono i seguenti: — fino ad un massimo di L. 80.000 giornalieri per le attività di direzione, organizzazione e controllo;

— fino ad un massimo di L. 80.000 orarie (elevabili a L. 100.000 per i professori universitari) per l'attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

— fino ad un massimo di L. 80.000 orarie (elevabili a L. 100.000 per i professori universitari) per l'attività di docenza;

— fino ad un massimo di L. 50.000 orarie per l'assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previste dal progetto formativo.

Il compenso orario per le attività svolte dal personale A.T.A. per la collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi è fissato nella misura oraria stabilita per le attività aggiuntive disciplinate dall'art. 54 del vigente C.C.N.L.

Nel trasmettere il decreto si reputa opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle significative novità da esso introdotte, che non si limitano all'adeguamento dell'entità dei compensi fissati dal D.I. 13 giugno 1986 ma prevedono anche nuove funzioni remunerabili, in vista di una maggiore articolazione dei possibili modelli organizzativi delle iniziative di formazione e aggiornamento.

Il D.I. n. 326/1995, infatti, mira a valorizzare gli aspetti progettuali, generali e specifici, delle iniziative formative, che vanno pertanto definiti con precisione — anche sotto il profilo dei costi — secondo i criteri fissati nei punti 4.6, 4.7 e nell'allegato 1 del protocollo di intesa sulle iniziative di formazione e di aggiornamento, per il 1996, trasmesso con C.M.n. 376 del 23.12.1995.

Ciò in relazione alla finalità di superare i preesistenti rigidi modelli organizzativi disciplinanti le iniziative di formazione, in favore di nuove soluzioni capaci di rispondere con maggiore flessibilità alle diverse esigenze derivanti dai bisogni formativi concretamente rilevati, pur nella trasparenza e nella piena responsabilizzazione rispetto alle scelte organizzative operate.

In tale prospettiva sarà cura dei responsabili degli uffici centrali e dei Provveditori agli Studi definire ed adeguare progressivamente — in relazione alle finalità indicate nei rispettivi piani di settore e dei piani provinciali delle attività di formazione — gli standard organizzativi e di costo da privilegiare nell'approvazione e nel finanziamento nei diversi tipi di intervento formativo programmato, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità degli interventi da realizzare.

A tali standard — che potranno trovare collocazione anche in appositi modelli di schede per i preventivi e che saranno via via perfezionati e resi vincolanti sulla base delle concrete esperienze realizzate — andranno

tendenzialmente adeguati i singoli progetti formativi, salvo restando ovviamente la possibilità di deroghe motivate da diverse specifiche esigenze da indicare nell'illustrazione del progetto formativo.

Saranno altresì promossi specifici momenti di confronto, tra i diversi Uffici centrali, al fine di pervenire alla definizione di standard unitari in relazione alle diverse tipologie di intervento formativo, tenendo conto delle esperienze che verranno realizzate, nel corrente anno scolastico, in attuazione dei piani di settore e di quelli provinciali.

progettazione, monitoraggio e valutazione, produzione dei materiali.

La possibilità di retribuire queste attività è una delle maggiori novità del decreto. Le nuove norme possono aiutare in modo significativo a migliorare la qualità delle iniziative aumentando e gestendo in modo più sistematico lo spazio dedicato alla progettazione.

Il lavoro complessivo relativo alle suindicate attività deve essere quantificato in numero di ore dedicate ed occorre, anche in questo caso, modulare il compenso orario previsto per ciascuna funzione sulla base della qualità

Può essere remunerato, di norma, solo se distinto dalla funzione del direttore del corso.

— Progettazione
Si deve intendere come tale termine non la semplice stesura di un programma o di un elenco di azioni o documenti, ma un lavoro che, partendo dai bisogni formativi dei partecipanti, porti ad una definizione sistematica ed il più possibile scientifica degli obiettivi, dei contenuti, del percorso (attività, organizzazione modulare), delle metodologie, delle risorse e dei criteri di valutazione; sia cioè qualcosa di diverso dalla semplice stesura del programma del corso o di un elenco di azioni o documenti.

— Monitoraggio e valutazione degli interventi.

Per quanto riguarda tali funzioni si fa rinvio alle indicazioni fornite al riguardo in occasione dell'accordo decentrato sulla formazione trasmesso con C. M. n. 376 del 23.12.1995.

— Produzione e validazione dei materiali.

Questa voce può essere considerata solo nel caso che siano prodotti materiali originali che rimangono proprietà di chi commissiona il corso. Hanno questa caratteristica i materiali in autoformazione o per la formazione a distanza; i materiali di questo tipo sono fortemente strutturati dal punto di vista concettuale e strutturale, possono essere testi scritti, ma possono anche essere realizzati con tecnologie avanzate (sistemi autore, audiovisivi, ipertesti monomediali o multimediali, programmi di simulazione ecc.). Se i docenti dell'iniziativa formativa utilizzano materiali di qualità, che però rimangono di loro proprietà e vengono solo distribuiti durante il corso, questo fatto potrà essere considerato nella determinazione del compenso orario dell'attività di docenza.

Nel caso in cui le iniziative siano copiscue e portino potenzialmente a cifre rilevanti per la progettazione e per la produzione e se tali compiti vengono assolti all'interno della singola scuola, è bene impegnare equipe di lavoro in modo da ripartire i compensi fra più persone.

c) attività di assistenza tutoriale, coordinamento del lavoro di gruppo, esercitazione.

L'assistenza tutoriale consiste in compiti di guida e presidio del processo di apprendimento, con particolare attenzione alla individuazione delle connessioni tra segmenti del processo e tra aspetti teorici e loro applicazione nell'attività didattica. Si svolge tramite interventi in aula e/o interventi di guida individuale o di gruppo. E' attività da individuare nella fase di progettazione; può essere prevista per attività di formazione a distanza o per corsi a multidocenza e strutturati in attività molto varie. Ad esempio il tutoraggio a distanza con strumenti telematici richiede, almeno per una prima fase, competenze non troppo diffuse ed un'azione più impegnativa rispetto al tutoraggio organizzato mediante incontri diretti con gruppi di docenti o singoli.

d) Docenza.
Per questa voce si potrà tenere conto sia del livello di complessità del progetto, sia del livello dei supporti dallo stesso usati (a meno che essi non siano già compensati come produzione di materiali) — che documentino la complessità del lavoro di preparazione e realizzazione dell'attività di docenza prestata — sia, infine, del contestuale svolgimento di altre funzioni remunerabili, nella prospettiva della definizione di un tetto complessivo per tutte le attività prestate.

Si rileva, nel concludere, che la trasparenza e la correttezza della gestione rendono necessaria una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel decreto e delle ulteriori indicazioni che verranno via via fornite. Ai fini delle successive verifiche previste dal vigente ordinamento, in ordine alla correttezza dell'attività di gestione compiuta, si richiama infine l'attenzione sull'ulteriore esigenza di conservare gli atti contabili adottati.

Si ribadisce nel concludere che, nel definire i nuovi compensi per la formazione, il D. I. allegato fissa solo il livello massimo per ciascuna tipologia di funzione, senza peraltro impedire il mantenimento di livelli più bassi.

Qualora pertanto il piano provinciale di ripartizione delle risorse per l'aggiornamento e la formazione sia stato già definito per il 1996, le SS.LL. potranno valutare la possibilità di adeguare i nuovi standard alle sole iniziative di maggior complessità e alle sole funzioni riconosciute per la prima volta (es. quella del tutor) — purchè, ovviamente, previste concretamente dalle singole iniziative formative — confermando per il 1996, negli altri casi, i vecchi compensi.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, come precisato nell'art. 7 del D. I. 12 ottobre 1995, i nuovi compensi entrano in vigore comunque solo con i provvedimenti attuativi del Piano nazionale di aggiornamento per 1996 e non riguardano, pertanto, eventuali iniziative formative che, pur svolgendosi nel 1996 sono riferibili al P.N.A. 1995.

Il Ministro

SCADENZARIO

Trasferimenti docenti

SCUOLA MATERNA

- 1) Termine ultimo presentazione domanda di movimento (10 marzo)
- 2) Termine ultimo presentazione della rinuncia alla domanda (10 aprile)
- 3) Termine ultimo determinazione posti disponibili (31 marzo)
- 4) Termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili (4 maggio)
- 5) Pubblicazione dei movimenti (27 maggio)

SCUOLA ELEMENTARE

- 1) Termine ultimo presentazione domanda di movimento (10 marzo)
- 2) Termine ultimo presentazione della rinuncia alla domanda (10 maggio)
- 3) Termine ultimo determinazione posti disponibili (31 marzo)
- 4) Termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili (14 giugno)
- 5) Pubblicazione dei movimenti (5 luglio)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- 1) Termine ultimo presentazione domanda di movimento (10 marzo) Termine ultimo presentazione della rinuncia alla domanda (20 aprile)
- 2) Termine ultimo determinazione posti disponibili (31 marzo)
- 3) Termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili (25 maggio)
- 4) Pubblicazione dei movimenti (14 giugno)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- 1) Termine ultimo presentazione domanda di movimento (10 marzo)
- 2) Termine ultimo presentazione della rinuncia alla domanda (25 maggio)
- 3) Termine ultimo determinazione posti disponibili (31 marzo)
- 4) Termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili (4 luglio)
- 5) Pubblicazione dei movimenti (26 luglio)

A.T.A.

- 1) Termine ultimo presentazione domanda di trasferimento al Capo di istituto - Art. 2 - (25 marzo)
- 2) Termine ultimo invio domanda al Provveditore agli Studi della Provincia da parte del Capo di istituto - Art. 2 - (2 aprile)
- 3) Termine ultimo individuazione posti disponibili per i trasferimenti - Art. 9 - (31 marzo)
- 4) Termine ultimo presentazione della rinuncia alle domande - Art. 7 - (7 giugno)
- 5) Termine ultimo invio al sistema della rinuncia alle domande per gravi ed eccezionali motivi - Art. 7 - (27 giugno)
- 6) Termine ultimo pubblicazione posti disponibili ai fini dei trasferimenti - Art. 9 - (5 luglio)
- 7) Pubblicazione dei trasferimenti - Art. 14 - (19 luglio)

Tanto premesso, ci si limita pertanto a fornire di seguito alcune indicazioni orientative — scaturite dagli esiti di esperienze più diffusamente realizzate in passato — in relazione alle diverse funzioni previste dal decreto e ai criteri ipotizzabili per i diversi compensi.

Rimane comunque nella responsabilità del gruppo di progetto della singola iniziativa, dell'ufficio centrale o periferico che ne approva il finanziamento e dei direttori delle iniziative medesime, definire le modalità di remunerazione delle diverse funzioni previste da ciascuna iniziativa, avendo sempre presente i criteri della trasparenza e della corrispondenza dei compensi alle prestazioni effettivamente fornite, nonché quelli dell'efficienza, efficacia e economicità.

a) attività di direzione, organizzazione e controllo.

Il compenso per queste attività, stabilito in un massimo di L. 80.000 giornalieri può essere modulato, in relazione all'ambito territoriale (singole scuole o gruppi di esse, provincia/regione, territorio nazionale) al quale le iniziative sono riferite. Nel caso di corsi distribuiti su molte giornate, ma con incontri di poche ore, si deve intendere che, poichè il compenso che sarà stabilito è riferito ad una giornata di 8 ore lavorative, la retribuzione per singola giornata sarà una frazione corrispondente di tale compenso.

b) Attività di coordinamento scientifico,

e della complessità delle prestazioni da rendere, rispettando comunque il massimale, che va definito, per ciascuna tipologia di iniziativa formativa, come percentuale dell'intero bilancio dell'iniziativa stessa.

E' possibile che le attività qui considerate siano svolte in modo globale dalla stessa persona o gruppo di persone ovvero che siano invece affidate a soggetti diversi.

La quota complessiva destinata alle suindicate attività e le singole quote parziali per ciascuna di esse terranno ovviamente conto della specifica complessità di ogni tipologia di progetto e potranno essere pertanto percentualmente più elevate quando si tratti:

— iniziative di aggiornamento a distanza

— iniziative "pilota" che prevedano la dup-

licazione in sede locale

— iniziative che utilizzino strumenti multimediali che aumentano i parametri di efficacia e di trasferibilità

— iniziative volte alla produzione di materiali capitalizzabili.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni circa le diverse funzioni sopra indicate:

— Coordinamento scientifico.

Il coordinamento scientifico è funzione che si realizza tramite compiti che diano garanzia di scientificità allo svolgimento dei temi trattati e di coerenza e coesione ai vari segmenti del corso; viene esercitato pertanto sia in fase iniziale di progettazione, sia in itinere.

Una nuova dimensione

(continuazione dalla prima pagina)

risparmia nessuno e non conosce ostacoli, è comprovato dagli atti del Ministro Lombardi, le cui trovate pseudo efficientistiche e apparentemente funzionali e rigorose, finiscono per nascondere interessi — quando va bene — confindustriali e comunque legati ad una visione mercantile della politica scolastica. E nella crisi legata alla formazione di un eventuale Governo abbiamo riscontrato che l'unica voce che si è levata ed ha posto il problema politico nella non riconferma di Lombardi al dicastero della P.I. è stata quella di Alleanza Nazionale, tant'è che lo stesso Ministro, schivo nel raccogliere sfide politiche si è preoccupato di diffondere attraverso le agenzie di stampa una nota con la quale nel meravigliarsi di tanto ostracismo decretato nei suoi confronti finiva per autoassolversi e riproporsi quale persona giusta al posto giusto visto il silenzio di tutte le altre forze politiche (Rifondazio-

ne compresa). Per quanto ci riguarda non le daremo tregua sig. Ministro finché non avremo affrancato la scuola dalla sua nefasta presenza politica.

Ma per tornare al problema della rappresentatività sindacale, dietro il quale si celano molti interessi (anche Confindustriali) vi è sicuramente l'esigenza primaria, specie ora che è finito un potere partitico vissuto con tale rappresentanza in osmosi, di continuare a gestire una rappresentatività in regime di monopolio. Ed in questa chiave va anche letta l'ultima proposta di D'Antoni (CISL) di costituire in tempi rapidissimi un sindacato unico tra CGIL - CISL - UIL. Ma a nostro avviso vi è anche un'altra ragione che spinge D'Antoni a formulare tale proposta: la nuova concezione politica (il sistema maggioritario) che presiede la nuova logica dei grandi schieramenti e dei grandi numeri, non può essere ignorata dal sindacato, che tale novità deve affrontare in termini anche organizza-

tivi nuovi. Su tale ottica anche il mondo del sindacalismo autonomo e confederale (non legato alla triplice) si sta attrezzando per tale sfida: lo dimostra la recente costituzione dell'U.G.I.L. (Unione Generale Italiana del Lavoro) che vuole essere una presenza forte sindacal-politica sulle nuove pressanti problematiche che il mondo del lavoro deve affrontare. L'autentica solidarietà e la sussidiarietà sono enunciazioni di principio che devono trovare applicazione e concretezza nel sociale. Il tentativo dell'U.G.I.L. di chiamare a raccolta, specie nella pubblica amministrazione (che dovrà essere completamente ristrutturata) e nei servizi, i sindacati autonomi ognuno dei quali con la propria, forte e diversa storia rappresenta l'occasione per dare una risposta esauriente è globale ai bisogni del sindacalismo della società post-industriale.

Noi come F.I.S. raccogliamo l'invito per questa allettante progettualità e ci adopereremo perché con il con-

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizza la riproduzione purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 07/03/1996 - Stampato il 11/03/1996

tributo di tutti si possa costituire un grande e moderno sindacato capace di interagire con le forze squisitamente politiche, affinché anche nel campo dell'istru-

zione si possa voltare pagina ed avere una scuola pubblica capace di formare i cittadini di una società multimediale ed europea.

A. S.

LINEA CREDITO

Nel quadro del potenziamento dell'assistenza ai propri iscritti la Federazione Italiana Scuola (FIS) ha stipulato una convenzione con la Deutsche Bank. La convenzione F.I.S./Deutsche Bank è usufruibile da tutti gli iscritti ai sindacati associati e cioè Sindacato Sociale Scuola (S.S.S.) e Sindacato Nazionale Autonomo operatori scolastici (SNAOS). Gli iscritti interessati ad avvalersi della convenzione potranno rivolgersi ad uno qualsiasi degli sportelli della Deutsche Bank facendo esplicito riferimento al numero 580 - 10 - 7252 della Convenzione stipulata e alla propria condizione di iscritti al sindacato.

SERVIZI ED ACCESSORI GRATUITI

Carnet da 10 assegni
Tessera BANCOMAT con una disponibilità giornaliera di Lire 500.000
pagamento di tutte le utenze: SIP, ENEL, ACEA, ITALGAS con addebito automatico sul conto corrente.

Tasso creditore:

6,125% annuo senza vincoli di giacenza

Spese di c/c:

Lire 50.000 a Liquidazione

Operazioni gratis:

80 oltre Lire 950 ad operazione (spese postali e bolli escluse)

Scoperto di c/c:

solo a richiesta dell'interessato e solo con accredito diretto presso il nostro Istituto del proprio emolumento mensile

Tasso debitore:

15,000% + cms 0,250%

Credito personale:

fino a Lit. 30.000.0000 a tasso fisso con accredito dello stipendio

Carta di credito:

BANKAMERICARD-VISA costo Lire 70.000
KEY-CLIENT MASTERCARD costo Lire 40.000
con accredito minimo di 2 milioni, e la VIACARD: con una spesa di Lire 24.000

Deutsche Bank



PRESTITI PERSONALI:

importo massimo massimo 20.000.000 rimborsabile fino 60 rate costanti mensili
A titolo esemplificativo si riporta l'entità della rata mensile per ogni milione finanziato:

COSTO FINANZIAMENTO: X 1.000.000

Con accredito stipendio: 14,50% scalare - non accredito stipendio: 15,50%

	Durata	12 mesi	18 mesi	24 mesi	36 mesi	42 mesi	48 mesi	60 mesi
14,50%	Rata mens.	90.022	62.149	48.249	34.420	30.500	27.577	23.528
15,50%	Rata mens.	90.494	62.620	48.724	34.910	30.998	28.084	24.053

Mutuo:

ipotecari a tasso fisso o variabile per acquisto fino al 75% del valore; per ristrutturazione fino al 90% delle spese. Rimborso da 4 a 15 anni

Quanto costa un Mutuo Amico per acquistare o ristrutturare una casa

Importo del mutuo	durata: 10 anni tasso fisso 12,75%		durata: 15 anni tasso fisso: 12,75%	
	rata mensile	spesa annua	rata mensile	spesa annua
40 milioni	591.400	7.096.800	499.500	5.994.000
80 milioni	1.182.700	14.192.400	999.100	11.989.200
180 milioni	2.661.10	31.933.200	2.247.900	26.974.800

Tassi in vigore nel 1995

La DEUTSCHE BANK è presente in Italia con oltre 260 sedi e nelle più importanti città: MILANO - GENOVA - FIRENZE - LIVORNO - VICENZA - VENEZIA - PADOVA - VERONA - BOLOGNA - ROMA - PESCARA - NAPOLI - CASERTA - SALERNO - BARI - TARANTO - LECCE - CATANIA - CAGLIARI.